

DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO EX ART. 1049 COMMA 1, LETT. F) DEL D.P.R. N.90 DEL 15.03.2010 – CARENZA IN CAPO ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO DEL POTERE DI DISAPPLICAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in data 26 marzo 2019, ha presentato una istanza di accesso al Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo chiedendo copia della documentazione inerente il “Memoriale del servizio integrale del (privo di omissis) del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di”.

Motivava l'istanza con la necessità di “tutela dei propri interessi giuridici innanzi al Tribunale di nell'ambito del procedimento penale n. (...) nonché per impugnazione della sentenza n. / del Tribunale Militare di dinanzi alla Corte d'Appello Militare di”.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato il, rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- “non si evincono chiaramente le motivazioni per le quali si chiede l'accesso, così come previsto dall'art. 25 cc. 2 e 24 co. 3 della L. 241/1990. Il diritto di accesso, infatti, non è genericamente riconosciuto a tutti ma limitato ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si vuole accedere (art. 22 co. 1 L. 241/1990) nel caso di specie, non si capisce ancora il collegamento. Inoltre, così come chiarito con sentenza del Cons. di Stato — V sez. n.4049 del 8 luglio 2003, è necessario che dalla motivazione emerga il rapporto di coerenza tra documento richiesto e finalità dichiarata. In assenza dei citati requisiti, verrebbe a configurarsi un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione e quindi l'istanza diverrebbe inammissibile (Cons. di Stato sez. IV n.1359 del 9 dicembre 1997);

- Il memoriale del servizio integrale, così come previsto dall'art. 1049 del D.P.R. n.90 del 15.03.2010, rientra tra i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 co. 4 della L. 241/1990 e dell'art.9 del D.P.R. n.184 del 12.04.2006.

La invito, pertanto, a regolarizzare l'istanza nel senso specificando altresì che cosa si vuole visionare e/o ottenere in copia (ordine di servizio o memoriale del servizio). Le preciso, inoltre, che il procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata”

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente precisa che è pendente a suo carico un procedimento disciplinare per abuso dell'esercizio di una professione nonché il menzionato procedimento avverso la sentenza del Tribunale Militare di che ha dichiarato, a suo carico, la “violata consegna aggravata”.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che l'esclusione del Memoriale di Servizio dall'accesso è prevista dall'art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento di rigetto si fonda, oltre che sulla deduzione della carenza di legittimazione dell'interesse all'accesso, sulla non accessibilità *ex lege* del documento richiesto che rientrerebbe tra quelli esclusi ex art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n.90 del 15.03.2010. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

Si osserva però, a vantaggio del ricorrente, che qualora il documento denominato “ordine di servizio”, menzionato dalla amministrazione nel provvedimento di rigetto, sia accessibile e di interesse per il sig., l'amministrazione, in un'ottica di trasparenza, potrà ostenderlo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.
(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)